

13 febbraio 2016 0:00

recesso contrattp Eolo

Salve scrivo perchè ho stipulato un contratto con eolo in data 5 agosto 2015 ma successivamente ed oltre i 10gg dalla stipula del contratto mi sono accorto che il servizio prevedeva un consumo massimo di 30 Gb al mese e che dopo il superamento di tale soglia il servizio viene sospeso se non dopo aver pagato ulteriori giga extra.

Ho richiesto la disdetta e mi dicono che vogliono:

art: 2.5 Nel momento in cui intervenga il recesso da parte del Cliente, NGI avrà diritto di ottenere dallo stesso il pagamento di un importo pari a euro 73,20 (settantatre/20) IVA inclusa, quale compensazione dei costi che NGI dovrà sostenere per la disattivazione del Servizio per il quale si è esercitato il recesso nonché ogni altro ulteriore importo derivante dal mancato rispetto delle condizioni promozionali eventualmente applicate al Servizio acquistato.

In tal caso, resta inteso che la disattivazione del Servizio da parte di NGI avverrà entro 30 (trenta) giorni; restano esclusi eventuali ritardi per ragioni di carattere tecnico non originariamente prevedibili.

INOLTRE mi chiedono 120 euro previste per l'attivazione del servizio. Spese di attivazione che non ho pagato al momento dell'attivazione dato che vi era una promozione in corso che prevedeva l'annullamento di tali spese.

Chiedo a Voi un consiglio su come disdire tale contratto senza sostenere costi inesistenti.

Vi ringrazio per l'attenzione.

Certo di un Vs. gentile cenno di riscontro porgo distinti saluti.

Roberto, da Albignasego (PD)

Risposta:

purtroppo il contratto e' valido nelle due clausole da lei riportate nel testo; i costi di disattivazione sono dovuti in caso di disdetta, cosi' come i consumi/canone relativi al periodo di 30 gg a partire dalla data di ricevimento della stessa. Sono anche legittimi i rimborsi dei costi di attivazione in caso di promozione tariffaria speciale, che non ne preveda il pagamento alla stipula in cambio di una sospensione del recesso per un determinato periodo, generalmente 24 mesi; quest'ultima condizione speciale deve comunque far parte del contratto.